

## Circolare dell'Anci in vista della scadenza del 31/7 sul Dup

# Tre vie per raccordare programmazione e lavori

DI MATTEO BARBERO

**T**re strade per raccordare la programmazione generale e quella dei lavori pubblici. Ad individuarle è l'Anci, che ha dedicato all'argomento una densa circolare in vista della ormai imminente scadenza del 31 luglio per la presentazione del Dup.

In base all'allegato 4/1 al dlgs 118/2011, quest'ultimo comprende anche il programma triennale delle opere, nonché l'elenco annuale di quelle da realizzare. Ma l'incastro fra tali documenti continua ad essere una sorta di cubo di Rubik.

Solo per gli enti locali sotto i 5 mila abitanti, infatti, è stato esplicitato che gli atti di programmazione settoriale possono essere inseriti direttamente nel Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni. E secondo alcuni tale norma non può essere estesa alle amministrazioni più grandi. Inoltre, in base al dm del ministero delle infrastrutture 14/2018, è necessario che la programmazione dei lavori pubblici sia adottata dalla giunta, inserendola nel Dup, salvo poi pubblicarla per 30 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni. La programmazione sarà quindi approvata in consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, ma non oltre 60 giorni dalla prima pubblicazione.

Pertanto, nell'ipotesi i cui i comuni intendano approvare in consiglio il Dup 2019-2021 nella stessa seduta in cui si approva la salvaguardia degli equilibri e di assestamento, ovvero entro il 31 luglio 2018, occorre anticipare l'adozione in giunta non oltre il 30 giugno 2018. Nel caso in cui ciò non sia avvenuto, la deliberazione del Dup dovrà essere

posticipata nelle more della pubblicazione del programma triennale e dell'elenco annuale.

Se, invece, la giunta si limita a presentare il Dup 2019-2021 al consiglio, ad esempio, il 31 luglio, la deliberazione consiliare di approvazione dovrebbe avvenire non prima del 31 agosto, ma non oltre il 30 settembre. Anci ritiene, tuttavia, che il termine massimo dei 60 giorni intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale sia ordinatorio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo, come peraltro accade per il termine del 31 luglio per la presentazione del Dup. Resta inteso che con la nota di aggiornamento al Dup è possibile procedere all'eventuale aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici.

Un'ulteriore soluzione è inserire nel Dup l'elenco annuale e il programma triennale senza doverli obbligatoriamente pubblicare (indicando in delibera di Giunta che approva il Dup che la pubblicazione avverrà dopo l'adozione della nota, così da tenere conto delle osservazioni del consiglio e delle eventuali modifiche successive). L'adozione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale e la successiva pubblicazione degli stessi potrà avvenire in sede di aggiornamento del Dup entro il 15 novembre. In tal modo si garantisce l'adozione della programmazione delle opere pubbliche in una fase temporale più prossima alla redazione del bilancio di previsione garantendo in ogni caso le forme di pubblicità e i tempi voluti dal dm.

Infine, Anci stigmatizza il mancato aggiornamento delle schede tipo per la pubblicazione sul proprio sito informatico delle Infrastrutture, che crea non poche difficoltà operative ai comuni.



26 Lug 2018

## Appalti, dalla nomina all'incompatibilità: come e quando si formano le commissioni di gara

Roberto Mangani

Con due recenti sentenze – Sez. III, n. 4054 del 3 luglio 2018 e Sez. V, n. 4143 del 6 luglio 2018 – il Consiglio di Stato riafferma alcuni principi in materia di commissioni di gara relativi sia alle modalità di nomina che al loro funzionamento.

È interessante analizzare queste pronunce anche tenuto conto che con l'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 le commissioni di gara hanno assunto un rilievo centrale collegato all'utilizzo prioritario del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (che postula appunto la nomina di una commissione di gara). Tale analisi consente anche di verificare se e in che misura affermazioni operate nella vigenza del precedente regime normativo mantengano la loro validità anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 50.

### La nomina della commissione e la sua lesività

La prima questione che viene in rilievo riguarda la nomina della commissione e i suoi effetti lesivi sulla posizione dei partecipanti alla gara. Si tratta di stabilire se tale nomina sia immediatamente lesiva e quindi vada impugnata immediatamente nel caso di ritenuta illegittimità della stessa ovvero se gli effetti lesivi si producano solo in un secondo momento, cioè unitamente a un successivo atto di gara.

Sul punto la giurisprudenza prevalente – cui aderisce la sentenza n. 4054 del 2018 – afferma che la ritenuta illegittima composizione della commissione non è suscettibile di immediata impugnazione in quanto priva di autonoma lesività, potendo essere contestata solo all'esito della gara. Questa mancanza di autonoma lesività riguarda peraltro non solo l'atto di nomina, ma anche tutti gli atti compiuti dalla commissione stessa durante lo svolgimento della gara; anche questi ultimi non debbono essere impugnati autonomamente ma solo unitamente al provvedimento conclusivo della procedura di gara (di norma, l'aggiudicazione definitiva).

### Quando va nominata la commissione di gara

Altro tema oggetto di dibattito e su cui si è formata una vasta giurisprudenza è quello dell'individuazione del momento in cui va nominata la commissione di gara.

In proposito il legislatore ha da tempo affermato un principio che si trova attualmente ribadito all'articolo 77, comma 7 del D.lgs. 50. Secondo tale previsione "La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte". Sul punto tuttavia la sentenza n. 4054 del 2018 – rifacendosi a una pregressa giurisprudenza formata sotto la vigenza del D.lgs. 163/2006, che conteneva identica previsione – afferma un principio che sembra attenuare la rigidità della disposizione normativa sopra richiamata.

Il giudice amministrativo afferma infatti che la stazione appaltante del tutto legittimamente può effettuare il sorteggio di alcuni commissari in un momento anteriore al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Ciò in quanto il principio della posteriorità della nomina rispetto al suddetto termine riguarderebbe la formazione della commissione nella sua interezza e non precluderebbe quindi la preventiva individuazione di alcuni dei suoi componenti.

Queste affermazioni si basano su una sottile distinzione tra nomina della commissione e individuazione/designazione dei suoi componenti. In realtà non è agevole cogliere questa distinzione nella norma legislativa, che è formulata in termini molto ampi e fa riferimento sia alla nomina dei commissari che alla costituzione della commissione. Per sfuggire a questa apparente omnicomprensività la giurisprudenza ha quindi introdotto una nozione di individuazione del singolo commissario che sarebbe cosa diversa dalla sua nomina, e che di conseguenza non sarebbe soggetta all'obbligo di intervenire in un momento successivo al termine di presentazione delle offerte.

Le perplessità rispetto a questa ricostruzione tuttavia non derivano solo dalla formulazione testuale della norma ma anche dalla sua ratio. Questa viene comunemente individuata nella finalità di garantire l'imparzialità e la trasparenza delle operazioni di gara, il cui pieno rispetto sembra presupporre che i nominativi dei componenti la commissione non siano noti fino a che non sia scaduto il termine di presentazione delle offerte. Se si condivide questa ratio perde di significato la pretesa distinzione tra individuazione dei componenti la commissione e loro successiva nomina, poiché già dal primo momento – quello dell'individuazione – verrebbe meno la finalità di non rendere noti i nominativi dei commissari.

Proprio la presunta ratio della norma pone il dubbio se la previsione in esame sia effettivamente funzionale all'obiettivo di garantire la trasparenza e l'imparzialità delle operazioni di gara. Non è infatti chiaro perché e in che termini la nomina della commissione posteriormente alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte dovrebbe essere elemento di garanzia ai fini del corretto svolgimento della procedura di gara.

Infatti, eventuali accordi collusivi o tentativi di inquinamento delle operazioni di gara potrebbero essere operati anche dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte, cosicché posticipare la nomina della commissione non appare elemento dirimente per evitare questo pericolo.

### **L'incompatibilità dei commissari**

Sempre nella sentenza n. 4054/2018 viene affrontato il tema dell'incompatibilità dei commissari di gara. Nel caso di specie il possibile profilo di incompatibilità di un commissario era stato sollevato da un concorrente con riferimento al fatto che tale commissario in passato da un lato aveva redatto una perizia a favore di un concorrente e dall'altro aveva svolto il ruolo di consulenza nei confronti di un altro concorrente.

Da questa situazione veniva prefigurato un possibile conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 50. Quest'ultima norma fa riferimento all'ipotesi in cui il personale della stazione appaltante che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzarne in qualsiasi modo il risultato – tale dovendosi intendere, in un'accezione ampia, anche i commissari di gara - abbia direttamente o indirettamente un proprio interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza.

Sotto questo profilo il giudice amministrativo ricorda che il conflitto di interessi, per assumere rilievo ai fini

di delineare una causa di incompatibilità, deve basarsi su un interesse personale che sia attuale e diretto. Questa caratterizzazione non ricorre nel caso di specie, venendo in rilievo da un lato una perizia redatta in un momento molto anteriore, mentre dall'altro lato mancherebbe una specifica prova da cui desumere la situazione di incompatibilità. Sotto quest'ultimo aspetto la sentenza ribadisce che devono essere portati elementi concreti da cui desumere l'effettiva incompatibilità dei commissari di gara, non essendo sufficienti elementi presuntivi e generici.

### **La composizione numerica**

Che la commissione di gara debba essere formata da un numero dispari di componenti è un principio consolidato ai fini della nomina e del funzionamento di questo organo.

Anche il legislatore si è da tempo orientato in questo senso. Attualmente il richiamato principio è sancito dall'articolo 72, comma 2 del D.lgs. 50, che stabilisce esplicitamente che la commissione deve essere costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque.

Tuttavia la sentenza n. 4143/2018 conferma un orientamento che si era già affermato nella pregressa giurisprudenza e che sancisce una deroga al principio della composizione della commissione in numero pari.

Secondo questo orientamento il principio non può essere considerato come immanente all'ordinamento dei contratti pubblici, fino al punto da determinare l'illegittimità della composizione della commissione per il solo fatto che i suoi membri sono in numero pari. Ciò alla luce del fatto che esistono comunque numerose ipotesi di collegi che operano in composizione paritaria.

In ogni caso la sentenza 4143 sottolinea che anche ove si accogliesse la tesi della necessaria composizione dispari della commissione, quale riflesso del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, l'eventuale vizio consistente nella deroga a tale principio potrebbe essere fatto valere non in linea astratta, ma solo qualora abbia concretamente inciso sulle decisioni assunte dalla commissione.

Di conseguenza il vizio della composizione in numero pari non potrebbe essere fatto valere in tutti i casi in cui tale composizione non abbia concretamente inciso sugli interessi della parte che si assume pregiudicata, come avviene nel caso in cui le decisioni della commissione siano assunte all'unanimità, senza che quindi abbia avuto alcuna influenza la mancanza del numero dispari dei commissari di gara.

### **Le sottocommissioni**

Sempre la sentenza 4143 si occupa della natura della commissione quale collegio perfetto e delle deroghe a tale principio.

La natura di collegio perfetto comporta che di norma la commissione di gara debba operare nella pienezza della sua composizione e non solo con la maggioranza dei suoi membri. La violazione di tale regola comporta che le operazioni di gara che non siano compiute con la presenza di tutti i componenti debbano essere considerate illegittime.

Questa regola tuttavia può subire alcune deroghe. Essa vale sicuramente per quelle operazioni di gara che abbiano carattere valutativo, come la fissazione dei criteri di valutazione e la valutazione stessa delle offerte. Al contrario non è necessario che la commissione agisca con la presenza della totalità dei suoi membri per tutte quelle attività preparatorie, istruttorie o strumentali, che sono peraltro destinate a confluire nella fase successiva in cui è presente l'intera commissione.

In sostanza le attività strumentali e preparatorie all'attività valutativa vera e propria possono essere delegate a singoli membri o a sottocommissioni a condizione che la commissione nella sua interezza

sottoponga a successiva verifica le suddette attività così da acquisirle avendole preventivamente valutate e condivise.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

26 Lug 2018

## Appalti/2. Quanto costano alle imprese gli oneri per la sicurezza in caso di manodopera

Pietro Maccarrone

Il quadro normativo in materia di contratti pubblici risulta particolarmente attento alla tutela dei lavoratori, sia sotto il profilo della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sia sotto quello strettamente economico-retributivo.

In particolare, nel D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) sono presenti numerose disposizioni la cui matrice comune va individuata nell'esigenza di evitare che le dinamiche concorrenziali diano luogo a una compressione dei diritti dei lavoratori coinvolti nell'esecuzione degli appalti. In altre parole, va scongiurato il rischio che l'affidamento dei contratti pubblici avvenga sulla base di una competizione al ribasso sugli adempimenti a tutela dei lavoratori, escludendo al contempo dal mercato le imprese più attente ai diritti sociali.

In questa logica si iscrivono, tra le altre, la disposizione di cui all'art. 95, comma 3, lett. a), la quale vieta che siano aggiudicati sulla base del criterio del minor prezzo i servizi ad alta intensità di manodopera, e la previsione di cui all'art. 105, comma 14, per cui l'affidatario deve corrispondere alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso.

Questa tendenza legislativa risulta confermata dal D.lgs. n. 56/2017 (c.d. decreto correttivo), il quale, modificando l'art 95, comma 10, ha ripristinato a carico dei concorrenti l'obbligo - già previsto dall'art. 86, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006 - di indicare separatamente nell'offerta economica i costi della manodopera connessi all'esecuzione del contratto. Pertanto, l'art. 95, comma 10, nella sua attuale versione, impone ai concorrenti di indicare specificamente sia i costi della manodopera sia gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad eccezione dei casi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e delle ipotesi in cui il contratto abbia ad oggetto forniture senza posa in opera o servizi di natura intellettuale.

Lo stesso D.lgs. n. 56/2017 ha modificato l'art. 23, comma 16, introducendo l'obbligo per le stazioni appaltanti di riportare nei documenti posti a base di gara la stima dei costi della manodopera che concorrono alla determinazione della base d'asta.

Le previsioni del Codice sono confluite nel bando-tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture predisposto dall'Anac (bando-tipo n. 1/2017), il quale contiene anche alcuni interessanti spunti interpretativi.

Nel bando-tipo (che in realtà costituisce un vero e proprio schema di disciplinare di gara) si precisa innanzitutto che l'obbligo per le stazioni appaltanti di individuare, nei documenti posti a base di gara, i costi

della manodopera (art. 23, comma 16) non trova applicazione nelle stesse ipotesi in cui gli operatori economici siano esonerati dall'indicazione specifica di tale voce nell'offerta economica (forniture senza posa in opera e servizi di natura intellettuale).

A dimostrazione della rilevanza attribuita alla tutela dei lavoratori, nella nota illustrativa del bando-tipo si chiarisce che anche in caso di contratti misti con una componente maggioritaria di forniture senza posa in opera o di servizi di natura intellettuale, i concorrenti dovranno comunque indicare nelle proprie offerte economiche i costi della manodopera e della sicurezza per le forniture e i servizi non rientranti nelle categorie escluse. E ciò a prescindere, dunque, dalla rilevanza che la componente di manodopera assume nell'economia del contratto da affidare.

Il bando-tipo, poi, dispone espressamente che la busta economica debba contenere, pena l'esclusione del concorrente, la stima dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendali. Per quanto tale previsione possa apparire meramente riproduttiva di una disposizione di legge, occorre tuttavia considerare che l'art. 95, comma 10 è al momento oggetto di un'incerta applicazione giurisprudenziale per quanto riguarda le conseguenze derivanti dal mancato adempimento di siffatti obblighi dichiarativi nel caso in cui la *lex specialis* non li richiami espressamente e non colleghi ad essi la sanzione espulsiva.

E infatti, a una tesi rigorosa, per la quale il concorrente che non abbia indicato i costi della manodopera e della sicurezza andrebbe sempre escluso, se ne contrappone un'altra secondo la quale in questi casi andrebbe verificato se il concorrente abbia o meno considerato tali voci di costo nel formulare la propria offerta economica. In altre parole, occorrerebbe accertare se quella in cui è incorso il concorrente sia una mera omissione dichiarativa o piuttosto una carenza sostanziale dell'offerta, insuscettibile di essere sanata mediante soccorso istruttorio (art. 83, comma 9). Sul punto, va segnalato che il Tar Lazio, con riferimento ai costi della manodopera, ha recentemente investito della questione la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Tar Lazio - Roma, sez. II bis, 24 aprile 2018, ord. n. 4562).

Nel perdurare di questo clima di incertezza, è raccomandabile che gli operatori economici indichino sempre i costi della manodopera e della sicurezza nell'offerta economica, anche qualora tale obbligo non sia richiamato nella documentazione di gara.

Considerato lo scenario descritto, l'inserimento nel bando-tipo di una clausola che espressamente impone ai concorrenti di specificare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza risulta tutt'altro che superfluo ed anzi opportuno in un'ottica di tutela dell'affidamento degli operatori economici, di omogeneizzazione delle leggi di gara e, auspicabilmente, di deflazione del contenzioso.

Ovviamente, l'anticipazione dell'indicazione di tali costi nell'ambito dell'offerta economica impone alle imprese di valutare attentamente, già in sede di formulazione dell'offerta, gli oneri economici connessi all'impiego di manodopera, i quali saranno oggetto di valutazione in sede di verifica di congruità, secondo quanto previsto dall'art. 97.

In particolare, con riferimento ai costi della manodopera, nel sub-procedimento di valutazione delle offerte sospettate di anomalia, la stazione appaltante dovrà innanzitutto accertare il rispetto dei trattamenti salariali minimi, in relazione ai quali, considerata la loro natura inderogabile, non sono ammesse giustificazioni (art. 97, comma 6).

Al contrario, può ritenersi ammissibile uno scostamento dal valore medio del costo del lavoro indicato nelle apposite tabelle del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. I costi riportati nelle tabelle ministeriali esprimono infatti solo dei valori indicativi, dai quali l'operatore potrà discostarsi qualora dimostri la sussistenza di specificità aziendali (ad es. maggior tasso di presenza rispetto a quello considerato nelle tabelle ministeriali, agevolazioni contributive) tali da ridurre il costo del personale.

A conferma della necessità che gli operatori economici valutino attentamente i costi della manodopera relativi all'esecuzione dell'appalto, si segnala che l'art. 95, comma 10, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017, stabilisce che le stazioni appaltanti "prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)" e, cioè, che il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 .

Pertanto, anche qualora nel corso della procedura di selezione non abbia avuto luogo il sub-procedimento di verifica di congruità, andranno in ogni caso esaminati i costi della manodopera indicati dal concorrente che ha presentato la migliore offerta, attraverso un passaggio procedimentale che dovrà obbligatoriamente precedere l'aggiudicazione.

Considerate le finalità perseguite dal legislatore attraverso la richiesta ai concorrenti di indicare i costi della manodopera, non risulta del tutto chiara l'esclusione di tale obbligo per i servizi di natura intellettuale, i quali sono comunque caratterizzati dall'impiego di forza lavoro, sia pure non qualificabile in termini di "manodopera". Va tuttavia segnalato che la stazione appaltante, in sede di verifica di congruità, dovrà esaminare tutte le voci di costo dell'offerta e, dunque, anche il costo del personale relativo ai servizi di natura intellettuale, il quale dovrà pertanto essere accuratamente stimato dal concorrente in sede di predisposizione dell'offerta economica.

Da una prospettiva di carattere generale, la valutazione dei costi della manodopera e della sicurezza nell'ambito dell'esame delle offerte economiche, se da un lato ha l'obiettivo primario di assicurare alle stazioni appaltanti controparti serie e affidabili, dall'altro può contribuire significativamente al raggiungimento di un equilibrio tra la libertà di iniziativa economica e il rispetto dei diritti dei lavoratori, attraverso l'estromissione di quegli operatori che, invece di perseguire l'efficienza dei processi produttivi e dei modelli organizzativi, cercano di aggiudicarsi le commesse pubbliche facendo economia sugli adempimenti a tutela dei lavoratori.

**COMUNICAZIONE (RETROATTIVA) ALL'ENEA**

**LAVORI IN CASA, SETTEMBRE «COMPLICHERÀ» GLI SCONTI**

di **Giuseppe Latour**

**C** è un nuovo adempimento che sta prendendo forma per chi effettua lavori in casa. E che potrebbe complicare di molto l'iter della «classica» detrazione fiscale del 50 per cento. Si tratta della comunicazione all'Enea per gli interventi di ristrutturazione che prevedono sconti, modellata su quanto avviene già oggi in materia di ecobonus.

Dopo essere stata introdotta, senza troppo clamore, nell'ultima legge di Bilancio, la comunicazione ha assunto sempre più consistenza con il passare dei mesi. Fino ad arrivare agli ultimi giorni, quando l'Agenzia che si occupa di

efficienza energetica ha spiegato di avere in programma l'attivazione di un portale per l'invio dei moduli a partire da settembre.

Un'attivazione con effetti retroattivi: chi ha già effettuato lavori nel corso del 2018, senza avere a disposizione l'infrastruttura per fare la comunicazione, dovrà infatti rimediare entro 90 giorni dall'attivazione del portale. Partendo da settembre, vuol dire che ci sarà tempo fino a dicembre. Un effetto retroattivo che, nuovi moduli alla mano, potrebbe mettere in difficoltà più di un contribuente.

— a pagina 20

# Ristrutturazioni, da settembre la comunicazione all'Enea

**EDILIZIA**

**Sarà attivato dopo l'estate il nuovo portale per l'invio dei moduli**

**Interventi già effettuati: tre mesi di tempo per completare la procedura**

**Giuseppe Latour**

Si parte a settembre. La comunicazione all'Enea sui lavori ordinari di ristrutturazione, pensata per misurare l'impatto energetico degli interventi effettuati in casa, inizia a prendere spazio sul calendario. Lo spiegano dalla Task force Enea per le detrazioni fiscali: il nuovo adempimento, che fino a qualche giorno fa sembrava uscito dai radar, è pronto a decollare subito dopo l'estate.

La novità è prevista dalla legge di Bilancio 2018 (205/2017, articolo 1,

comma 3). E, almeno all'inizio, è stata presa decisamente sottogamba. La manovra, nel ritoccare come ogni anno le detrazioni per i lavori in casa, aveva infatti disposto l'estensione generalizzata dell'obbligo di comunicazione all'Enea delle «informazioni sugli interventi effettuati», analogamente «a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici». In pratica, bisognerà effettuare, per tutti gli interventi di recupero edilizio, un invio di dati simile a quello che oggi viene fatto per l'ecobonus. Questo servirà a monitorare in maniera più analitica gli effetti delle opere realizzate.

Dall'Enea spiegano che l'infrastruttura necessaria a sostenere il nuovo adempimento è quasi pronta. Il portale che servirà a inviare le comunicazioni è, infatti, praticamente ultimato e in fase di prova. La sperimentazione sarà completata tra gli ultimi giorni di luglio e agosto perché, dicono dall'Agenzia per l'efficienza energetica, «il sito dedicato al-

**IN BREVE**

**1. La manovra**

La legge di Bilancio 2018 ha previsto l'estensione generalizzata dell'obbligo di comunicazione all'Enea delle informazioni sui lavori in casa, analogamente a quanto già avviene in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica

**2. Il portale**

Il sito per l'invio delle comunicazioni è attualmente in fase di preparazione. Sarà attivato ufficialmente dopo l'estate, a partire da settembre. Dal momento della sua attivazione chi ha già effettuato gli interventi di ristrutturazione avrà 90 giorni per inviare la sua comunicazione

la trasmissione dei dati degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali del 50% sarà online a settembre».

Non si tratta di una scadenza solo formale. L'adempimento in questione, infatti, è in vigore dal primo gennaio 2018. Finora, però, è stato impossibile inviare le comunicazioni, perché mancavano le istruzioni operative. L'attivazione del portale chiuderà questa fase transitoria, costringendo chi ha effettuato lavori nel corso dell'anno a correre ai ripari. Ancora dall'Enea, infatti, spiegano che «per gli interventi già ultimati il termine dei 90 giorni decorrerà dalla data di messa online». Ci saranno, cioè, tre mesi di tempo per fare la comunicazione, arrivando grossomodo a dicembre. I dettagli operativi, modulistica compresa, saranno definiti e pubblicati solo con l'apertura del sito. Anche se, rassicurano dall'Agenzia, «ne daremo comunicazione in modo che gli interessati abbiano tutto il tempo per l'espletamento delle pratiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Cessione dei bonus, pronti i codici tributo

### ENTRATE

**Per compensare  
sismabonus  
e agevolazione energetica**

**Publicati i codici tributo che consentiranno di utilizzare in compensazione i crediti raccolti tramite cessione di ecobonus e sismabonus. È quanto ha previsto la risoluzione 58/E dell'agenzia delle Entrate di ieri.**

Tutto prende le mosse da una serie di interventi, normativi e interpretativi, che hanno previsto la possibilità di cedere i crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti sia per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici, sia per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Insomma, ecobonus e sismabonus sono diventati cedibili. Tenuto conto che le relative detrazioni possono essere utilizzate in cinque o dieci quote annuali (rispettivamente per il sismabonus e l'ecobonus), anche il credito ceduto sarà ripartito in questo modo.

Queste quote sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24, tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia. Per consentirne l'utilizzo, allora, vengono istituiti i codici tributo: «6890» denominato «Ecobonus» e «6891» denominato «Sismabonus». In sede di compilazione del modello di pagamento F24, questi codici tributo sono esposti nella sezione «Erario», in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a credito compensati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

